



COMUNE DI
SORANO



COMUNE DI SORANO
(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO

del

GRUPPO COMUNALE

di VOLONTARIATO

di PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata il

ed esecutiva il





COMUNE DI
SORANO



INDICE

Pag.

| | |
|---|---|
| ART. 1 - Costituzione e finalità | 3 |
| ART. 2 - Sede | 3 |
| ART. 3 – Ammissione al gruppo | 3 |
| ART. 4 – Normativa di riferimento | 4 |
| ART. 5 – Struttura organizzativa | 5 |
| ART. 6 – Addestramento | 5 |
| ART. 7 – Diritti dei volontari | 6 |
| ART. 8 - Doveri dei volontari | 6 |
| ART. 9 - Interventi pericolosi in relazione al livello d'addestramento | 6 |
| ART. 10 - Remunerazione personale | 6 |
| ART. 11 – Rimborso spese sostenute dal volontario | 6 |
| ART. 12 - Garanzie a tutela del volontario | 7 |
| ART. 13 - Autonomia gestionale | 7 |
| ART. 14 – Partecipazione alle attività di volontariato | 8 |
| ART. 15 – Abbigliamento e attrezzatura data in dotazione | 8 |
| ART.16 - Utilizzo degli indumenti distintivi della protezione civile | 8 |
| ART. 17 – Modulistica | 9 |
| ART. 18 - Accettazione regolamento | 9 |
| ART. 19 - Garanti | 9 |



COMUNE DI
SORANO



ART. 1 – COSTITUZIONE E FINALITÀ

E' costituito il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di 58010 Sorano provincia di Grosseto, d'ora in poi denominato "Gruppo".

Il Gruppo liberamente costituito senza fini di lucro, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione degli eventi calamitosi, unitamente alle componenti istituzionali e alle strutture operative di cui alla Legge 24 febbraio 1992 n.225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

L'organizzazione del Gruppo non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale a tutela e salvaguardia della popolazione dalle emergenze.

ART. 2 – SEDE

Il Gruppo ha sede istituzionale e operativa in 58010 Sorano – Fraz. San Quirico (GR), Loc. Valle Bisogna civico n. presso il Centro Servizi del Comune di Sorano.

ART. 3 – AMMISSIONE AL GRUPPO

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, in conformità al modello allegato al presente regolamento.

Al Gruppo possono aderire i cittadini di ambo i sessi che hanno superato il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Sorano e limitrofi o non residenti ma stabilmente dimoranti, purché interessati a svolgere la propria attività di volontariato a vantaggio della comunità locale.

I minorenni con età maggiore o uguale a sedici anni, non possono partecipare alla vita operativa del Gruppo, mentre, previo assenso di coloro che esercitano la potestà parentale, possono essere coinvolti in attività formative ed in manifestazioni.

L'ammissione al gruppo è subordinata altresì al possesso di condizioni psicofisiche idonee e compatibili con la tipologia del servizio a cui si può essere destinati, da accertarsi tramite autodichiarazione del volontario al momento dell'adesione al gruppo; il volontario s'impegna a comunicare tempestivamente al Coordinatore del Gruppo, ogni variazione dello stato di salute che potrebbe inficiare la propria idoneità al servizio.

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che abbiano partecipato ad un corso base di protezione civile, organizzato nel rispetto delle direttive emanate dalla Regione Toscana, in particolare al Regolamento 3 marzo 2006, n. 7/R – Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) & DPR. 194/ 2001- Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile con particolare attenzione al Decreto Legislativo n. 81/2008, legge che tutela la sicurezza dei lavoratori, e che abbiano partecipato con sufficiente continuità e impegno alle attività del Gruppo e siano ritenuti idonei ad insindacabile degli Organi del Gruppo, come definiti nel successivo art. 5.

I volontari ammessi saranno muniti di tesserino di riconoscimento, che ne certifichi le generalità ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.



COMUNE DI
SORANO



Il Comune di Sorano e il Gruppo di Volontari di protezione civile individuano inoltre le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo. Tutte le prestazioni degli aderenti al Gruppo si intendono offerte a titolo gratuito.

Il Comune di Sorano crea le condizioni necessarie affinché i volontari appartenenti al Gruppo Comunale possano svolgere in sicurezza le attività di Protezione Civile (D.L. n. 81/2008), assicura i medesimi contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della Legge 266/91 (Legge Quadro sul volontariato).

ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Gruppo recepisce nei contenuti del regolamento e delle norme d'organizzazione, le direttive emanate in materia dal Dipartimento della Protezione Civile sul servizio di volontariato, Legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge quadro sul volontario) in applicazione delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il combinato disposto delle vigenti Leggi dello Stato in materia d'emergenze e pubbliche calamità, con particolare riferimento agli art.li 11, 15, 18 della Legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile n°225 del 24.2.1992, del D.P.R.194/2001 (regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile), della Direttiva del 9 novembre 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile) e a tutte le successive modificazioni, nonché alle Leggi e Regolamenti Regionali di seguito menzionate, con successive integrazioni e nuove Leggi:

- L.R. 29 dicembre 2003, n. 67 - Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività.
- Regolamento 01 dicembre 2004, n. 69/R- Regolamento di attuazione, di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), concernente "Organizzazione delle attività del sistema regionale della protezione civile in emergenza".
- D.P.G.R. 27 aprile 2010, n. 59 - Nomina del Vice Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale.
- D.P.G.R. 19 maggio 2008, n. 24/R - Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) – Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente "Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso" - Modifi che al decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente "Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività)".
- D.P.G.R. 3 marzo 2006, n. 7/R - Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).

*Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Sorano
Piazza del Municipio n.15 - 58010 Sorano (GROSSETO) Tel.0564/633023 Fax.0564/633033*



COMUNE DI
SORANO



- **D.P.G.R. 30 giugno 2004, n. 34/R** - Disposizioni per l'attuazione della legge regionale 29/12/2003, 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività). Interventi finanziari della Regione per attività di soccorso. (Vedi anche D.G.R. n. 949 del 20/09/2004) - DPGR n. 34/R/2004, modalità per l'accesso ai contributi finanziari della regione e disposizioni transitorie per l'accesso da parte dei comuni al contributo regionale alle province (art. 16, comma 2, del DPGR 34/R/2004).
- **DPGR 62/2013 pubblicato sul Burt n. 51 parte I del 4 novembre 2013** - nuovo regolamento in materia di volontariato di protezione civile

ART. 5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

GLI ORGANI DEL GRUPPO SONO:

- Il Sindaco o in sua assenza il Vicesindaco
- Il Responsabile di Protezione Civile del Comune di Sorano
- Il Coordinatore dei Volontari
- Il Vice Coordinatore dei Volontari
- Il Caposquadra
- Il Volontario

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo e nomina fra i suoi componenti sulla base di criteri attinenti la competenza, la professionalità e la continuità, un Coordinatore con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il Gruppo stesso.

Ovvero il Sindaco può accogliere la proposta di un nominativo da parte dell'Assemblea dei volontari, per lo svolgimento della funzione di Coordinatore del Gruppo.

Il Coordinatore del Gruppo Comunale rimane in carica per un periodo di anni tre, con eventuale possibilità di riconferma.

Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività.

La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario, con età maggiore o uguale a 25 anni e con non meno di 6 anni di esperienza nel settore di protezione civile, in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di qualsiasi tipo, appartenente al gruppo medesimo ed è esercitata a totale titolo gratuito e per spirito di servizio riconoscendo la L.266/91 e s.m.i..

Il Referente Comunale di Protezione Civile, ovvero il Responsabile del Servizio Tecnico/Attività di Protezione Civile del Centro Operativo Comunale (COC), svolge il ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo.

Il Gruppo viene attivato con le modalità e le competenze previste dal Piano di Emergenza Comunale (PEC) o in sua assenza del Piano Intercomunale di Protezione Civile, autorizzato all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura, il coordinatore procede alla nomina di uno o più Vice Coordinatori, scegliendo il/i volontario/i con età non inferiore ai 21 anni e con esperienza nel settore non inferiore ai 3 anni, e alla costituzione di un ufficio di segreteria per archiviazione documenti appartenenti al Gruppo di P.C. ubicato nella Sede di San Quirico – Loc. Valle Bisogna.

Il Caposquadra viene nominato dal Coordinatore o Superiore, ad ogni inizio di attività sia in formazione che in emergenza, ha durata giornaliera e può essere revocata la nomina ogni qualvolta il Coordinatore o superiore ne ritenga necessario.



COMUNE DI
SORANO



ART. 6 - ADDESTRAMENTO

I Volontari sono addestrati con le modalità previste dalla Normativa Nazionale e Regionale. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo. Tutti i titoli conseguiti all'interno dell'attività di formazione/addestramento sono nominativi e pertanto utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

ART. 7 – DIRITTI DEI VOLONTARI

Il volontario partecipa all'attività del Gruppo nel pieno rispetto del Regolamento e dell'Organizzazione.

Tutti i volontari, nell'appropriata sede determinata dalle norme regolamentari hanno uguale diritto di parola, di proposta e di voto.

ART. 8 – DOVERI DEI VOLONTARI

Il volontario s'impegna a partecipare liberamente alle attività del Gruppo attenendosi ai criteri di diligenza, senso di lealtà e responsabilità, spirito di Gruppo e correttezza nei confronti di tutti gli altri volontari.

Il volontario non potrà svolgere alcuna attività contrastante o lesiva delle finalità e degli scopi istituzionali, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività di cui all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

ART. 9 – INTERVENTI PERICOLOSI IN RELAZIONE AL LIVELLO D'ADDESTRAMENTO

Il volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto, in addestramento o in operazione potrà rifiutarsi di eseguire azioni, interventi o lavori che siano manifestamente pericolosi o al cui espletamento il volontario non si ritenga adeguatamente preparato in base al competente livello d'addestramento.

L'eventuale manifestazione del rifiuto non potrà in alcun modo influenzare la propria appartenenza futura al Gruppo, salvo i limiti imposti dalla violazione delle Leggi penali e dell'omissione di soccorso.

ART. 10 – REMUNERAZIONE PERSONALE

E' fatto divieto al volontario di accettare qualsiasi remunerazione per la propria opera.

Al volontario, nell'espletamento dell'attività d'istituto, possono essere rimborsate le spese sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dagli organi del Gruppo.

Sono fatte salve le norme relative ad altri servizi convenzionati per i quali siano previste, secondo le vigenti Leggi.

ART.11 – RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL VOLONTARIO

Il volontario ha diritto al rimborso per le spese sostenute di proprio conto, autorizzate preventivamente dal Coordinatore o superiore, presentando documentazione fiscale dell'avvenuta spesa.



COMUNE DI
SORANO



Sono inoltre previsti rimborsi una tantum con buoni/ticket da spendere in attività commerciali convenzionate con il servizio, come titolo di rimborso per spese di ordinaria quotidianità. Il rimborso di carburante per arrivare alla Sede di San Quirico – Loc. Valle Bisogna o al Comune di Sorano non prende parte al presente articolo, in quanto rientra nel servizio di volontariato.

ART. 12 – GARANZIE A TUTELA DEL VOLONTARIO

Nel rispetto della normativa che regola le attività del Volontariato ed in particolare ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194, e del Regolamento Regionale in materia di volontariato di Protezione Civile ai volontari sono garantiti, limitatamente al periodo di impiego nell'ambito di operazioni di emergenza o di attività di addestramento e simulazione d'emergenza, debitamente autorizzate da chi ne abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- **Mantenimento del posto di lavoro:**

al volontario impegnato in interventi di protezione civile o in attività addestrativa, previo accordo col proprio datore di lavoro, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

- **Mantenimento del trattamento economico e previdenziale:**

al volontario viene garantito, per il periodo di impiego il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Qualora si tratti di lavoratori autonomi, il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

- **Copertura assicurativa:**

i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato nelle attività di cui all'art.1, da assicurazione infortuni e responsabilità civile stipulata dal Comune di Sorano.

- **Rimborso delle spese sostenute:**

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante, per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento Nazionale di protezione civile; tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

ART. 13 - AUTONOMIA GESTIONALE SONO ENTRATE DEL GRUPPO:

a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, della Regione e d'ogni altro Ente pubblico o privato;

b) i contributi previsti per le incentivazioni delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L. 225/92, del Regolamento di cui al DPR 8.2.2001 n°194 e s.m.i. e della Legge Regionale.

c) gli apporti dei singoli volontari del Gruppo;

d) le donazioni, eredità e lasciti destinati espressamente al Gruppo di Volontari di Protezione Civile del Comune di Sorano;

e) le donazioni e le pubbliche raccolte di fondi di cui viene richiesta regolare autorizzazione governativa.

Le entrate di cui ai punti b), c), d), e) serviranno per finanziare ulteriori attività del Gruppo complementari a quelle previste dai capitoli del bilancio comunale per la Protezione Civile. A tal fine il Gruppo provvede all'apertura di un C/C postale/bancario su cui far affluire le



COMUNE DI
SORANO



eventuali entrate o in alternativa quanto proposto dal Responsabile Finanziario del Comune di Sorano, il cui legale rappresentante è il Sindaco e con delega di firma al Responsabile di Protezione Civile del Comune di Sorano e al Coordinatore dei volontari pro-tempore.

L'utilizzo di tali fondi è disposto dal Sindaco e dal Coordinatore dei volontari pro-tempore, in accordo con il Referente Comunale di Protezione Civile.

A fine anno, il Coordinatore pro-tempore provvederà a presentare al Comune una Rendicontazione dettagliata delle somme introitate e delle spese effettuate.

Il Responsabile Finanziario del Comune di Sorano provvederà all'apertura di un nuovo Capitolo di Bilancio ad uso esclusivo delle attività di protezione civile.

ART.14 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Ogni volontario ha il dovere morale di partecipare attivamente alle attività di Protezione Civile del Gruppo, con impegno, assiduità e costanza, nel limite dei propri impegni personali e familiari.

E' comunque richiesta al volontario, pena l'esclusione dal Gruppo, la partecipazione ad almeno il 25% del totale delle attività programmate a calendario, siano esse formative o operative, durante l'intero anno solare 1° gennaio/31 dicembre. Il volontario verrà informato periodicamente della propria posizione rispetto all'attività di volontariato svolta a favore del gruppo, secondo i valori espressi dalla tabella qui sotto riportata.

Tabella riepilogativa per il conteggio delle presenze:

- A. -Attività a calendario della durata di 1 giorno = valore della presenza 1
- B. -Attività a calendario della durata di 2 o più giorni = valore della presenza 1 per ogni giorno di attività
- C. -Attività formative della durata di 1 lezione/giorni = valore della presenza 1
- D. -Attività formative della durata di 2 o più lezioni/giorni = valore della presenza 1 (solo se si completa l'attività di formazione)
- E. -Attività in regime di emergenza programmata = valore della presenza 1 per ogni giorno di attività
- F. -Attività per impegno di tipo logistico/tecnico come manutenzioni, impianti, riparazioni, gestione ecc. = bonus valore annuo 3.
- G. -Attività in regime di chiamata di emergenza, disponibilità immediata = valore della presenza 2 per il primo giorno, 1/gg per i giorni seguenti.
- H. -Attività istituzionali: assemblee, riunioni di coordinamento, cene sociali, ecc. = valore della presenza 1/3.
- I. -Attività di gestione e organizzazione Gruppo di Volontari = bonus valore annuo 7.

Nonostante ciò, al termine di ogni anno, ad insindacabile giudizio del Sindaco, sentito anche il parere del Coordinatore dei Volontari. Il Sindaco potrà provvedere all'esclusione dal Gruppo di Protezione Civile, dei volontari che abbiano dimostrato disinteresse nei confronti delle attività del Gruppo o che in qual modo si siano posti in contrasto con quanto espresso nel Regolamento Comunale di Protezione Civile.

ART.15 - ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

L'abbigliamento e le attrezzature personali, in dotazione ad ogni volontario, sono comunque da considerarsi patrimonio del Gruppo. Pertanto, saranno da conservare con cura e alla scelta del Volontario di lasciare l'attività di Protezione Civile o per effetto dell'espulsione dal Gruppo,



COMUNE DI
SORANO



dovranno dal Volontario essere restituite insieme al tesserino personale di riconoscimento. Il mancato adempimento al presente articolo comporta una sanzione pari all'importo dell'acquisto del materiale in dotazione precedentemente inventariato a nome del volontario.

ART.16 - UTILIZZO DEGLI INDUMENTI DISTINTIVI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le eventuali dotazioni personali e l'uniforme assegnate agli appartenenti al Gruppo, così come i mezzi e le attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, dovranno essere conservate con diligenza ed utilizzate solo per esigenze di servizio.

L'uniforme, l'emblema, i segni distintivi e gli apparati di segnalazione dovranno essere autorizzati dal Coordinatore ed usati nei limiti imposti dalle norme vigenti.

Normativa e circolari di riferimento:

- Circolare n. DPC/DIP/7218 del 7/2/06;
- Circolare del Ministero dell' Interno del 7 Marzo 2006 numero 557/PAS/3418-1011;
- Circolare n° DPC/DIP/0008137 del 9/2/2007;

ART.17 – MODULISTICA

Il Gruppo di V. di P.C. del Comune di Sorano deve adottare la seguente modulistica, solo in casi eccezionali si potrà utilizzare altri moduli non presenti fra gli approvati e comunque per l'attivazione e richiesta dei benefici di Legge si rimanda all'adozione dei moduli e applicativo SART del servizio di protezione civile della regione toscana:

<http://www.regione.toscana.it/protezionecivile>

Mod.II – modulo di prima iscrizione al Gruppo di V. di P.C.;

Mod.1R – modulo di rimborso spese sostenute dal volontario;

Mod. INTERV. A/B – modulo di assegnazione intervento e segnalazione danni al materiale e infortunio del volontario;

Mod. ATT. – modulo di attestazione di presenza;

ART. 18 - ACCETTAZIONE

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Coordinatore, e l'eventuale espulsione dal Gruppo; in ogni caso è ammesso il ricorso al Sindaco. Tutti i provvedimenti dovranno essere motivati e comunicati per iscritto.

ART. 19 - GARANTI

Il Sindaco e il Coordinatore del Gruppo sono garanti del rispetto del presente regolamento.
